

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2008 N. 10

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008.

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE

*****OMISSIS*****

**Articolo 10
(Vice dirigenza)**

1. Nell'ambito del processo complessivo di riorganizzazione dell'Ente e comunque nell'anno 2008, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria e la Giunta regionale, con provvedimento assunto d'intesa, previa concertazione con le Rappresentanze Sindacali, istituiscono l'area della Vice dirigenza, tenuto anche conto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono definite in particolare le modalità di conferimento, le attribuzioni della Vice dirigenza nonché la tipologia di atti che i dirigenti possono delegare.
3. Alla Vice dirigenza può accedere il personale di categoria D dipendente della Regione Liguria con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per accedere alla dirigenza.
4. Alla Vice dirigenza, in attesa di uno specifico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si applicano i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto "Regioni-Autonomie Locali".

*****OMISSIS*****